

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI CONTRATTI DI RICERCA AI SENSI DELL'ART. 22, DELLA LEGGE 30.12.2010, N. 240

TITOLO I - Norme generali	2
Articolo 1 - Ambito di applicazione	2
Articolo 2 - Altre fonti di finanziamento	2
Articolo 3 - Caratteristiche dei contratti di ricerca	2
Articolo 4 - Trattamento economico, fiscale, previdenziale ed assicurativo	3
Articolo 5 - Modalità di selezione	3
TITOLO II - Procedure di selezione	3
Articolo 6 - Attivazione della procedura	3
Articolo 7 - Bando di selezione	4
Articolo 8 - Requisiti per la partecipazione	4
Articolo 9 - Divieto di partecipazione alle procedure	5
Articolo 10 - Composizione della Commissione di selezione	5
Articolo 11 - Norme generali per il funzionamento delle commissioni	5
Articolo 12 - Modalità di svolgimento delle selezioni	6
TITOLO III - Disciplina del rapporto di lavoro	7
Articolo 13 - Stipula del contratto di lavoro e relativa durata	7
Articolo 14 - Modalità di svolgimento del rapporto di lavoro	8
Articolo 15 - Proroga dei contratti	9
Articolo 16 - Rinnovo dei contratti	9
Articolo 17 - Cause di estinzione del rapporto di lavoro	9
Articolo 18 - Incompatibilità e ulteriori incarichi	10
Articolo 19 - Trattamento economico, fiscale, previdenziale ed assicurativo	10
Articolo 20 - Disposizioni finali	10

Preambolo

Il presente regolamento è redatto nel rispetto del principio di non discriminazione e del principio delle pari opportunità tra donne e uomini ed in ottemperanza alla normativa in materia relativa all'utilizzo di un linguaggio non discriminatorio negli atti delle istituzioni pubbliche. A tale scopo, il presente regolamento indica con la dicitura corpo docente l'insieme costituito da professoressse e dei professori di ruolo afferenti della Scuola IMT Alt Studi Lucca (d'ora in avanti "Scuola"), con la dicitura corpo accademico l'insieme delle professoressse e dei professori in servizio presso le Università al livello nazionale e internazionale e con il termine *contrattista/contrattisti*, i soggetti titolari di contratti di ricerca presso la Scuola IMT.

TITOLO I - Norme generali

Articolo 1 - Ambito di applicazione

1. La Scuola IMT Alt Studi Lucca può stipulare, ai fini dell'esclusivo svolgimento di specifici progetti di ricerca, contratti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 22 della Legge 30.12.2010, n. 240, denominati 'contratti di ricerca' finanziati in tutto o in parte con fondi interni ovvero finanziati da soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di specifici accordi o convenzioni.
2. Il presente regolamento, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 22 della Legge 30.12.2010, n. 240, disciplina le modalità di selezione, il regime giuridico ed il trattamento economico spettante ai titolari di contratti di ricerca, di seguito denominati "contrattisti" della Scuola IMT Alt Studi Lucca in conformità ai principi sanciti dalla Carta Europea delle ricercatrici e dei ricercatori e dal Codice di condotta per l'assunzione delle ricercatrici e dei ricercatori adottati dalla Commissione Europea con Raccomandazione del 11 marzo 2005 (2005/251/CE), nonché al "*Codice di comportamento*" (<http://imt.lu/codicecomportamento>) e al "*Code of Conducts and Ethics*" (<http://imt.lu/codeofconduct>) della Scuola e di quanto previsto dal D.lgs. 11 aprile 2006, n. 198, Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246.

Articolo 2 - Altre fonti di finanziamento

1. Qualora la posizione sia finanziata nell'ambito di un progetto di ricerca dell'Unione Europea o da altre istituzioni straniere internazionali o sovranazionali, nonché nell'ambito di progetti di ricerca nazionali e qualora i singoli progetti lo prevedano, è possibile derogare alle disposizioni del presente Regolamento con riferimento alle modalità di reclutamento, ai requisiti richiesti alle candidate e ai candidati, al compenso, alla durata del contratto e al rinnovo.
2. Gli oneri derivanti dall'attribuzione dei contratti di cui al presente Regolamento possono anche essere a carico totale di altri soggetti pubblici e di soggetti privati, con i quali si procede alla stipula di apposite convenzioni
3. La convenzione è stipulata con il soggetto finanziatore prima dell'emanazione del bando di selezione.

Articolo 3 - Caratteristiche dei contratti di ricerca

1. I contratti di ricerca hanno durata biennale e possono essere rinnovati una sola volta per ulteriori due anni.
2. Nel caso di progetti di ricerca di carattere nazionale, europeo ed internazionale, i contratti di ricerca hanno durata biennale prorogabile fino a un ulteriore anno, in ragione delle specifiche esigenze relative agli obiettivi e alla tipologia del progetto.

3. La durata complessiva dei contratti di ricerca, anche se stipulati con istituzioni differenti, non può, in ogni caso, essere superiore a cinque anni. Ai fini del computo della durata complessiva, non sono presi in considerazione i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

Articolo 4 - Trattamento economico, fiscale, previdenziale ed assicurativo

1. Ai contrattisti spetta, per tutta la durata del rapporto, un trattamento economico annuo lordo onnicomprensivo, definito in ragione dell'impegno richiesto entro i limiti minimi e massimi che seguono:
 - a) limite minimo: pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito;
 - c) limite massimo: pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno.
2. I contratti di ricerca finanziati su fondi esterni di cui al precedente articolo 2, possono prevedere comunque un trattamento economico superiore, nel caso in cui l'importo sia stabilito dall'ente finanziatore.

Articolo 5 - Modalità di selezione

1. L'assunzione dei contrattisti avviene previo espletamento di procedure selettive che assicurano la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.
2. La stipula dei contratti di ricerca può avvenire oltre che a seguito di procedure espletate dalla Scuola con le modalità previste nel presente Regolamento, anche a seguito di valutazioni effettuate dai Ministeri, dall'Unione Europea o da altri enti pubblici o privati nazionali, esteri o internazionali, riconosciuti nell'ambito della comunità scientifica, nell'ambito di procedure di finanziamento competitivo – nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza a seguito della valutazione del profilo del ricercatore –, che prevedano l'assunzione del vincitore con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato. In questo caso, la stipula del contratto è deliberata dal Consiglio di Amministrazione previo parere del Senato Accademico.

TITOLO II - Procedure di selezione

Articolo 6 - Attivazione della procedura

1. Le procedure di reclutamento sono avviate nell'ambito delle disponibilità di bilancio e di norma sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale.
2. La o il Responsabile della Area Scientifica Multidisciplinare di afferenza, su proposta del Referente Scientifico, presenta la richiesta di attivazione della procedura nei limiti della disponibilità di budget assegnato alla Area di riferimento.
3. La proposta deve contenere:
 - a) il programma di ricerca cui è collegato il contratto
 - b) numero dei posti da ricoprire;
 - c) gruppo scientifico disciplinare, nonché, eventualmente, uno o più Settori Scientifico Disciplinari;
 - d) specifiche funzioni che il contrattista dovrà svolgere e le caratteristiche collegate alla posizione;
 - e) requisiti richiesti tra cui l'ottima conoscenza della lingua inglese, il numero massimo di pubblicazioni (compreso tra 2 e 5) che la candidata o il candidato possono allegare al fine della valutazione;

Emanato con D.R. Prot n. 5361 del 31/03/2025

- f) i criteri di valutazione;
- g) importo contrattuale, nei limiti di quanto previsto dal precedente articolo 4, copertura finanziaria e fonte di finanziamento.

Articolo 7 - Bando di selezione

1. La Rettore o Rettore, con proprio decreto, indice l'avvio della procedura pubblica di selezione assicurando la pubblicità degli atti nonché il rispetto dei principi enunciati nell'art. 1 e dei criteri previsti dalla Legge 30 dicembre 2010, n. 240.
2. Il bando è redatto in italiano e, in versione sintetica, in inglese. La versione italiana è pubblicata all'Albo on line e nella sezione apposita del sito della Scuola IMT e, in forma sintetica, sui siti del Ministero dell'Università e della Ricerca e dell'Unione Europea, fatte salve ulteriori forme di pubblicità previste dalla legge. La versione in inglese è pubblicizzata su siti internet internazionali dedicati allo sviluppo delle carriere e alla mobilità delle ricercatrici e dei ricercatori, nonché, ove ritenuto necessario, su siti specializzati relativi alle aree di interesse.
3. Il bando di selezione deve contenere:
 - a) il numero dei posti;
 - b) il programma di ricerca;
 - c) gruppo scientifico disciplinare, nonché, eventualmente, uno o più Settori Scientifico Disciplinari;
 - d) l'Area Scientifica Multidisciplinare di afferenza;
 - e) le modalità di selezione;
 - f) i requisiti per la partecipazione;
 - g) i criteri di valutazione ed eventualmente i relativi punteggi;
 - h) il numero massimo di pubblicazioni che ciascuna candidata o candidato può allegare ai fini della valutazione;
 - i) informazioni utili alla presentazione della proposta progettuale da parte delle candidate e dei candidati;
 - j) il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione;
 - k) il trattamento giuridico, economico e previdenziale.

Articolo 8 - Requisiti per la partecipazione

1. Possono partecipare alle selezioni le candidate e i candidati, italiani o stranieri, in possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione, del titolo di dottore di ricerca o di titolo equivalente conseguito all'estero riconosciuto equivalente al solo fine del conferimento del contratto dalla Commissione giudicatrice, oppure, per i settori interessati, del titolo di specializzazione di area medica.
2. Ove compatibile con la disciplina del relativo programma di ricerca e con le relative regole di rendicontazione, possono altresì partecipare alle selezioni le candidate e i candidati che sono iscritti al terzo anno del corso di dottorato di ricerca oppure che sono iscritti all'ultimo anno del corso di specializzazione di area medica, purché il conseguimento del titolo sia previsto entro i sei mesi successivi alla data di pubblicazione del bando di selezione sull'albo ufficiale della Scuola.

Emanato con D.R. Prot n. 5361 del 31/03/2025

Articolo 9 - Divieto di partecipazione alle procedure

1. Non possono partecipare alle procedure di cui al presente Regolamento:
 - a) coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un membro del corpo docente della Scuola, con la Direttrice o il Direttore Generale o con un membro del Consiglio di Amministrazione della Scuola;
 - b) coloro che sono stati già assunti a tempo indeterminato come professoressse o professori di I e II fascia o come ricercatrici o ricercatori di Università italiane, ancorché cessati dal servizio;
 - c) coloro che hanno un grado di parentela o affinità fino al quarto grado compreso con il Presidente, l'Amministratore delegato o un socio di maggioranza o figure equivalenti della società o dell'ente che finanzia il posto bandito;
 - d) il personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
 - e) coloro che hanno fruito di contratti da Ricercatore a tempo determinato (RTT) ai sensi dell'articolo 24 della Legge 240 del 2010, come modificato dal D.L. 36/2022 convertito con L. 79/2022.

Articolo 10 - Composizione della Commissione di selezione

1. La Commissione è composta da tre membri, con inquadramento, nel caso di membri del corpo accademico, pari o superiore a quello oggetto della selezione, che siano nell'organico della Scuola, di altre Università italiane o straniere, o di altre istituzioni o enti che siano di comprovato riconoscimento internazionale ed attivi nei Settori Scientifici Disciplinari di riferimento per il reclutamento o nel medesimo Settore Concorsuale o settori affini.
2. La Commissione di selezione è nominata dalla Rettrice o Rettore dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande su proposta del Referente Scientifico.
3. La proposta deve contenere i nominativi dei componenti effettivi della commissione e due nominativi dei componenti supplenti. La proposta deve garantire, salvo adeguata motivazione, l'equilibrio di genere.
4. I membri della Commissione non devono avere ottenuto una valutazione negativa ai sensi della Legge 240/2010, art 6, commi 7 e 8. La verifica di tali requisiti è effettuata dall'amministrazione.
5. Per i membri della Commissione provenienti da Università, enti di ricerca o enti stranieri, o da enti nazionali diversi dalle Università la Scuola verifica la corrispondenza della loro qualifica con quella richiesta.
6. Non possono far parte della Commissione la Rettrice o il Rettore della Scuola, i membri del Consiglio di Amministrazione della Scuola e coloro che ricoprono altre cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali, così come previsto dal D.lgs 165/2001, art. 35.
7. Non sono previsti compensi per la Commissione di selezione.

Articolo 11 - Norme generali per il funzionamento delle commissioni

1. La Commissione, nella prima seduta, individua al suo interno un membro che presiede la Commissione e una Segretaria o un Segretario verbalizzante.

2. La Commissione può avvalersi di strumenti telematici per lo svolgimento dei lavori.
3. La Commissione chiude i propri lavori al massimo entro quattro mesi dal Decreto di nomina. La Rettrice o il Rettore può prorogare tale termine una sola volta per comprovati motivi. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro i termini della proroga, la Rettrice o il Rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione della Commissione.
4. Gli atti, consistenti nei verbali di ogni singola riunione e nei rispettivi allegati, ove presenti, sono approvati con Decreto della Rettrice o del Rettore, che si limita a verificarne e attestarne la validità, entro 30 giorni dalla consegna agli uffici dei verbali della Commissione.
5. Il decreto di cui al precedente comma è pubblicato sul sito web della Scuola, nelle sezioni dedicate, e all'Albo on line.

Articolo 12 - Modalità di svolgimento delle selezioni

1. Le candidate e i candidati dovranno allegare l'intera documentazione utile alla valutazione, con le modalità indicate nel bando.
2. Ciascun membro della Commissione, prima di accettare l'incarico e in ogni caso, al più tardi, prima di iniziare i lavori, rilascia un'apposita dichiarazione, sottoscritta, attestante l'insussistenza di situazioni di incompatibilità e inconfiribilità dell'incarico ai sensi di legge. Dopo aver preso visione della lista delle candidature, ciascun membro della Commissione rilascia altresì una dichiarazione attestante l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi con ciascuna candidata o ciascun candidato, ai sensi degli articoli 51 e 52 del Codice di procedura civile e di qualunque altra circostanza che sostanzi un conflitto di interesse anche potenziale, come definito dall'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e dal Codice di comportamento della Scuola.
3. La selezione si attua mediante la valutazione comparativa delle candidate e dei candidati ed è volta a valutare l'aderenza delle proposte progettuali con il programma di ricerca oggetto della stessa, nonché il possesso di un curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto del contratto.
4. La valutazione sarà integrata da un colloquio utile ad accertare l'attitudine alla ricerca dei candidati. Al colloquio possono assistere tutte le candidate e i candidati ammessi
5. I candidati sono valutati comparativamente sulla base dei seguenti elementi:
 - a) qualità, originalità ed innovatività della proposta progettuale, con riferimento al programma di ricerca oggetto della selezione;
 - b) attinenza e rilevanza delle attività di ricerca precedentemente svolte, nonché delle eventuali esperienze lavorative, in relazione ai contenuti del programma di ricerca oggetto della selezione;
 - c) attinenza delle pubblicazioni allegate con il programma di ricerca oggetto della selezione;

- d) colloquio volto ad accertare l'idoneità allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto del contratto e alla realizzazione della proposta progettuale presentata, nonché alla valutazione della conoscenza della lingua inglese e/o di altre lingue rilevanti per la ricerca.
6. Nella prima seduta la Commissione predetermina i criteri e le modalità per la valutazione delle candidate e dei candidati qualora questi non siano già definiti nel bando;
 7. I criteri adottati sono pubblicati sul sito della Scuola.
 8. La Commissione procede alla valutazione comparativa delle candidate e dei candidati esprimendo un motivato giudizio analitico, sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica e sul progetto di ricerca.
 9. A seguito della valutazione comparativa di cui al comma precedente, la Commissione ammette alla fase del colloquio le candidate e i candidati i cui profili risultino in linea con quanto definito nel bando di selezione.
 10. L'elenco delle candidate e dei candidati ammessi al colloquio, la modalità, la data e l'orario di svolgimento sono pubblicati nel sito della Scuola.
 11. Al fine della partecipazione di soggetti non residenti sul territorio nazionale, la Commissione può valutare se permettere la partecipazione alle interviste in modalità telematica.
 12. A seguito dei colloqui, la Commissione, confrontati gli esiti delle singole valutazioni, individua la candidata vincitrice o il candidato vincitore. La Commissione formula altresì una graduatoria di merito.
 13. In caso di rinuncia o di mancata presa di servizio o di decadenza del vincitore si può procedere allo scorrimento della graduatoria entro i termini del comma 14.
 14. Entro 12 mesi dall'approvazione degli atti, per le esigenze del medesimo progetto di ricerca, è possibile il conferimento di ulteriori contratti di ricerca a candidati utilmente collocati in graduatoria, purché sia stata accertata la disponibilità della relativa copertura finanziaria.
 15. Sono fatti salvi il rispetto dei vincoli di legge in materia di assunzioni e la compatibilità con le risorse finanziarie a copertura del contratto.

TITOLO III - Disciplina del rapporto di lavoro

Articolo 13 - Stipula del contratto di lavoro e relativa durata

1. Nel contratto sottoscritto dal contrattista e la Rettrice o il Rettore dovranno essere indicati:
 - a) la data di inizio e del termine finale del rapporto di lavoro;
 - b) la sede principale di lavoro;
 - c) le attività relative al progetto di ricerca
 - d) l'indicazione del trattamento economico complessivo;
 - e) l'indicazione delle modalità con cui il contrattista è tenuto con cadenza annuale e al termine del contratto a consegnare apposita relazione sui risultati della ricerca;

- f) l'indicazione delle cause di risoluzione del contratto e dei necessari termini di preavviso;
 - g) l'indicazione delle cause di recesso, ai sensi dell'art. 2119 c.c.;
 - h) gli aspetti relativi alla proprietà intellettuale e alla normativa sul trattamento dei dati e relativi obblighi di riservatezza.
 - i) l'impegno al rispetto degli obblighi contenuti nei codici di comportamento e nel codice etico della Scuola.
2. Il periodo di prova è della durata di tre mesi effettivi di servizio; l'eventuale valutazione negativa compete al Responsabile dell'Area di Ricerca su proposta del Referente Scientifico.
 3. Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia o infortunio. In tal caso il contrattista ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorsi i quali il rapporto cesserà automaticamente i propri effetti, senza necessità di alcuna comunicazione e senza alcun diritto al preavviso o ad altra indennità. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, il contrattista si intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta l'anzianità dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti.
 4. Il contrattista dottorando o specializzando potrà stipulare il contratto solo dopo aver conseguito il titolo di dottore di ricerca o di specializzazione medica. Ove il dottorando o lo specializzando non consegua il titolo entro sei mesi dalla data di pubblicazione del bando, decade dal diritto al conferimento del contratto di ricerca e dalla graduatoria.
 5. In caso di recesso la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio.

Articolo 14 - Modalità di svolgimento del rapporto di lavoro

1. I contrattisti svolgono esclusivamente attività di ricerca scientifica oggetto del contratto di ricerca articolando la prestazione lavorativa di concerto con il Referente Scientifico.
2. Il contrattista è sottoposto ai controlli sanitari previsti dal D. Lgs. n. 81/2008 a carico della Scuola.
3. La competenza disciplinare è regolata dall'art. 10 della Legge 30.12.2010, n. 240.
4. Ai contrattisti viene riconosciuto quanto disposto dal D. Lgs. 06.03.2001, n. 151 in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, dalla Legge 05.02.1992, n. 104 per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone diversamente abili, dagli artt. 37, 40 e 68 del D.P.R. 10.01.1957, n. 3, e successive modificazioni, in materia di congedo straordinario e aspettativa per infermità. L'aspettativa per infermità non potrà protrarsi per più di 9 mesi se trattasi di contratto con durata biennale. In caso di proroga il periodo di aspettativa per infermità dovrà essere proporzionato al periodo stesso.
5. Ai contrattisti viene riconosciuto quanto disposto dagli artt. 69 e 70 del D.P.R. 10.01.1957, n. 3, e successive modificazioni, in materia di aspettativa per motivi di famiglia. L'aspettativa per motivi di famiglia non potrà protrarsi per più di 12 mesi, durante i quali il richiedente non usufruisce di alcun

assegno né di contributi previdenziali. L'aspettativa per motivi di famiglia è autorizzata dal Responsabile dell'Area Scientifica Multidisciplinare di appartenenza.

Articolo 15 - Proroga dei contratti

1. Nel caso di progetti di ricerca di carattere nazionale, europeo ed internazionale, i contratti di ricerca possono essere prorogati fino a un ulteriore anno, in ragione delle specifiche esigenze relative agli obiettivi e alla tipologia del progetto. L'eventuale proroga del contratto di ricerca dovrà in ogni caso rispettare il vincolo della durata massima complessiva di 5 anni di cui all'art. 22, comma 2, della legge 240 del 2010.
2. La proposta motivata di proroga dovrà pervenire alla Rettrice o al Rettore da parte del Responsabile della ASM, su proposta del Referente Scientifico, almeno 2 mesi prima della scadenza del contratto, con l'indicazione della relativa copertura finanziaria e comunque nei limiti delle disponibilità di budget assegnato alle Aree.
3. La proroga è disposta con decreto della Rettrice o Rettore e sottoscritta dal contrattista.

Articolo 16 - Rinnovo dei contratti

1. I contratti di ricerca possono essere rinnovati una sola volta per ulteriori due anni.
2. L'eventuale rinnovo del contratto di ricerca dovrà in ogni caso rispettare il vincolo della durata massima complessiva di 5 anni di cui all'art. 22, comma 2, della legge 240 del 2010.
3. In ragione dell'impegno richiesto, l'importo del contratto potrà essere eventualmente adeguato a un livello retributivo superiore, rimanendo comunque compreso nei limiti definiti all'articolo 4.
4. La proposta motivata di rinnovo dovrà pervenire alla Rettrice o al Rettore da parte del Responsabile della ASM, su proposta del Referente Scientifico, almeno 2 mesi prima della scadenza del contratto, con l'indicazione della relativa copertura finanziaria e comunque nei limiti delle disponibilità di budget assegnato alle Aree
5. Il rinnovo è disposto con decreto della Rettrice o Rettore e sottoscritto dal contrattista

Articolo 17 - Cause di estinzione del rapporto di lavoro

1. La cessazione del rapporto di lavoro è determinata, oltre che per decadenza sopravvenuta, dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti e da ogni altra causa di risoluzione prevista dalla normativa vigente.
2. Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 c.c., non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto, ovvero per impossibilità sopravvenuta;

3. È condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento e la mancata predisposizione e/o approvazione della relazione di cui all'articolo 13 comma 1.

Articolo 18 - Incompatibilità e ulteriori incarichi

1. I contratti di ricerca sono incompatibili con:
 - qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato, anche part-time o a tempo determinato, presso soggetti pubblici e privati;
 - titolarità degli assegni di ricerca anche presso altri Atenei o enti pubblici di ricerca;
 - borse di studio o di ricerca a qualsiasi titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo quelle esclusivamente finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca.
2. Il contratto di ricerca non è compatibile con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione di area medica, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso le amministrazioni pubbliche.
3. Fermo restando tutto quanto sopra, il titolare del contratto di ricerca non può, in ogni caso, svolgere attività che possano determinare una situazione di conflitto di interessi con le attività della Scuola IMT.
4. Ai contrattisti si applicano le disposizioni contenute nel Regolamento disciplinante gli incarichi esterni della Scuola per i professori e i ricercatori a tempo pieno.
5. I contratti di ricerca non danno luogo a diritto di accesso al ruolo delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, né possono essere computati ai fini di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

Articolo 19 - Trattamento economico, fiscale, previdenziale ed assicurativo

1. Ai contrattisti spetta, per tutta la durata del rapporto, un trattamento retributivo annuo lordo onnicomprensivo definito in ragione dell'articolo 4 del presente regolamento, assoggettato alle norme fiscali e previdenziali vigenti.
2. Il rapporto di lavoro che si instaura tra la Scuola e il contrattista di ricerca è regolato dalle disposizioni vigenti in materia, anche per quanto attiene il trattamento fiscale, assistenziale, previdenziale ed assicurativo previsto per i redditi di lavoro dipendente.
3. La Scuola provvede altresì alla copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ed alla responsabilità civile.

Articolo 20 - Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si rinvia all'art. 22 della Legge n. 240/2010 e alla normativa vigente nelle materie trattate.